

COMUNE DI MARCIANISE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO

INDICE

| | |
|---|----|
| <u>ART. 1</u> | 3 |
| <u>Oggetto e finalità</u> | 3 |
| <u>ART. 2</u> | 3 |
| <u>Natura delle forme di sostegno</u> | 3 |
| <u>ART. 3</u> | 4 |
| <u>Soggetti beneficiari</u> | 4 |
| <u>ART. 4</u> | 5 |
| <u>Aree di intervento</u> | 5 |
| <u>ART. 5</u> | 5 |
| <u>Criteri generali</u> | 5 |
| <u>ART. 6</u> | 6 |
| <u>Modalità e termini di presentazione delle domande</u> | 6 |
| <u>ART. 7</u> | 6 |
| <u>Modalità di concessione di contributi in via ordinaria</u> | 6 |
| <u>ART. 8</u> | 7 |
| <u>Modalità di concessione di contributi in via straordinaria</u> | 7 |
| <u>ART. 9</u> | 7 |
| <u>Modalità di concessione degli altri vantaggi economici</u> | 7 |
| <u>ART. 10</u> | 8 |
| <u>Convenzioni</u> | 8 |
| <u>ART. 11</u> | 9 |
| <u>Collaborazioni</u> | 9 |
| <u>ART. 12</u> | 9 |
| <u>Coprogettazioni</u> | 9 |
| <u>ART. 13</u> | 9 |
| <u>Concessione del patrocinio</u> | 9 |
| <u>ART. 14</u> | 10 |

| | |
|--|----|
| <u>Presentazione della domanda di patrocinio</u> | 10 |
| <u>ART. 15</u> | 10 |
| <u>Materiale pubblicitario e revoca</u> | 10 |
| <u>ART. 16</u> | 10 |
| <u>Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria</u> | 10 |
| <u>ART. 17</u> | 11 |
| <u>Spese ammissibili e spese non ammissibili</u> | 11 |
| <u>ART. 18</u> | 11 |
| <u>Rendicontazione dei contributi</u> | 11 |
| <u>ART. 19</u> | 12 |
| <u>Liquidazione dei contributi economici</u> | 12 |
| <u>ART. 20</u> | 12 |
| <u>Ulteriori obblighi dei beneficiari</u> | 12 |
| <u>ART. 21</u> | 12 |
| <u>Mancata concessione e revoca dei benefici</u> | 12 |
| <u>ART. 22</u> | 14 |
| <u>Riduzione del contributo</u> | 14 |
| <u>ART. 23</u> | 14 |
| <u>Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario</u> | 14 |
| <u>ART. 24</u> | 14 |
| <u>Trasparenza</u> | 14 |
| <u>ART. 25</u> | 15 |
| <u>Controlli</u> | 15 |
| <u>ART. 26</u> | 15 |
| <u>Esclusioni</u> | 15 |
| <u>ART. 27</u> | 15 |
| <u>Norme finali e transitorie</u> | 15 |
| <u>ART. 28</u> | 16 |
| <u>Pubblicità</u> | 16 |
| <u>ART. 29</u> | 16 |
| <u>Entrata in vigore</u> | 16 |

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Marcianise di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.
2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Marcianise.
3. Il Comune concede contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.

ART. 2

Natura delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni mediante:
 - a. la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria, anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
 - b. l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro.

Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.

2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio, disciplinato dal Capo IV del presente regolamento.
3. I benefici previsti dal presente regolamento sono così definiti:
 - a. contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno delle iniziative svolte dal soggetto richiedente, nelle aree indicate all'art. 4 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
 - b. contributi in via straordinaria: somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
 - c. altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;

- d. convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
- e. collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figuri in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- f. coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- g. Patrocinio: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città.

Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi.

ART. 3 **Soggetti beneficiari**

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:
 - associazioni e comitati aventi sede legale o operativa sul territorio comunale o che svolgono attività a beneficio della comunità;
 - enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017 con sede legale o operativa sul territorio comunale o che svolgono attività a beneficio della comunità;
 - società sportive senza fini di lucro, associazioni sportive dilettantistiche con sede legale o operativa sul territorio comunale o che svolgono attività a beneficio della comunità;
 - fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
 - organizzazioni di volontariato come normativamente definite con sede legale o operativa sul territorio comunale o che svolgono attività a beneficio della comunità;
 - istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
 - associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e h) dell'art. 4;
 - enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
3. Non possono beneficiare di contributi (ordinari e straordinari), vantaggi economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge cariche elettive, funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi due anni nei soggetti di cui all'art. 3 comma 1.
4. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio cittadino. Le iniziative possono svolgersi anche al di fuori del territorio comunale, qualora rientrino nella programmazione

dell'Amministrazione Comunale e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

ART. 4 **Aree di intervento**

1. I benefici di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano a livello cittadino, nelle seguenti aree di intervento:
 - a. promozione e protezione sociale, iniziative di solidarietà, di promozione e tutela della salute e del benessere e di inclusione sociale;
 - b. formazione, istruzione, innovazione digitale, iniziative in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
 - c. cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di promozione, valorizzazione e conservazione della cultura e del patrimonio storico, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale della città;
 - d. sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative;
 - e. tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
 - f. turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del territorio e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
 - g. sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
 - h. innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
 - i. attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
 - j. altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

CAPO II **CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI BENIFICI**

ART. 5 **Criteri generali**

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi, nel rispetto del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri, anche non cumulativi:
 - a. capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
 - b. quantità e qualità delle iniziative programmate;
 - c. capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
 - d. capacità di autofinanziamento;
 - e. gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
 - f. presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
 - g. garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualunque sia la loro abilità;
 - h. per le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore costituisce criterio preferenziale l'iscrizione all'Albo comunale.

ART. 6

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione ai benefici deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, e deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marcianise.
2. La domanda deve essere indirizzata al servizio competente che ha emanato il bando secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento.

ART. 7

Modalità di concessione di contributi in via ordinaria

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio, stabilisce le somme da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro nelle aree di intervento previste dall'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
2. Per la concessione di contributi dovrà essere pubblicato apposito bando diffuso su tutti i canali istituzionali del Comune.
3. Per la concessione di contributi dovrà essere data notizia mediante la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, per un termine non inferiore a quindici giorni.

L'avviso pubblico deve contenere:

- a. le aree di intervento, con le specificità di cui all'art. 4 comma 1;
 - b. l'importo della somma a disposizione;
 - c. i soggetti che possono presentare la domanda e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d. le modalità e i termini di presentazione della domanda;
 - e. la natura e l'entità del contributo;
 - f. i criteri che verranno adottati per la concessione del contributo;
 - g. il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lettera f), necessario per l'elaborazione delle graduatorie.
4. Per la valutazione delle domande pervenute, il Dirigente competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta.
 5. I contributi sono concessi dal Dirigente competente, con propria determinazione, sulla base dei provvedimenti assunti dalla Giunta comunale, di cui al precedente comma 1

ART. 8

Modalità di concessione di contributi in via straordinaria

1. Nell'ambito delle aree di attività indicate all'art. 4, per specifiche iniziative la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria, come definiti dall'art. 2, comma 3 lett. b), pubblicando sul sito istituzionale un avviso con termini ridotti sino a 2/3.
2. L'importo complessivo da destinare ai contributi straordinari non può essere superiore al 40% di quello destinato ai contributi ordinari. Con propria deliberazione, sulla base delle risorse disponibili in bilancio, la Giunta comunale può concedere contributi straordinari in casi di richieste urgenti che contengano le motivazioni necessarie che ne giustificano la deroga.

3. I contributi sono concessi dal Dirigente competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ART. 9

Modalità di concessione degli altri vantaggi economici

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 4, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 2, comma 3, lett. c).
2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con determinazione del Dirigente competente, sentito l'Assessore competente, nelle modalità e secondo i criteri previsti nei precedenti articoli 7 e 8, in quanto compatibili.
3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.
5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno trenta giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. L'ufficio competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.
6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
8. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
9. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
10. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento nonché quella relativa alla concessione dei beni di proprietà comunale.

CAPO III
CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

ART. 10
Convenzioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il competente Dirigente.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
 - b. l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
 - c. la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - d. l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
 - e. l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
 - f. l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - g. gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.

ART. 11
Collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del Dirigente del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione, l'individuazione delle spese ammissibili e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 16, 17, 18 e 19 del presente regolamento.

ART. 12
Coprogettazioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 4.
2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta comunale.

3. La Giunta comunale, con propria deliberazione adeguatamente motivata, può sempre approvare progetti condivisi presentati dai soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, su specifiche iniziative previste nelle aree di cui all'art. 4.

CAPO IV DISCIPLINA DEL PATROCINIO

ART. 13 Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune di Marcianise è concesso dal Sindaco. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 2, comma 3, lett. g).
2. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.
3. La struttura organizzativa competente al rilascio del Patrocinio è l'Ufficio Segreteria del Sindaco.

ART. 14 Presentazione della domanda di patrocinio

1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marcianise. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.
2. La risposta all'interessato verrà fornita entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 15 Materiale pubblicitario e revoca

1. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Marcianise", unitamente allo Stemma del Comune.
2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio, quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'art. 21 del presente regolamento.

CAPO V
CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 16

Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 18, nei tempi e modi previsti dall'art. 19 del presente regolamento.
2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Dirigente del Settore competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 30% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
3. I contributi sono concessi proporzionalmente al punteggio ottenuto dalle singole domande (fino a concorrenza del contributo massimo erogabile) sino ad esaurimento degli stanziamenti deliberati dall'Amministrazione comunale.

ART. 17

Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Costituiscono spese ammissibili le spese oggettivamente riferibili alla attività per la quale è stato concesso il contributo che presentino i caratteri della pertinenza, dell'attinenza e della proporzionalità in relazione alla stessa.
Esempi di spese ammissibili:
 - a. spese per compensi/onorari/pagamento corrispettivi personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali;
 - b. spese per le coperture assicurative degli iscritti all'attività o all'associazione/ente;
 - c. spese per vestiario/abbigliamento o materiali di consumo strumentali all'attività;
 - d. spese per il noleggio, trasporto, montaggio/smontaggio di attrezzature tecnico-sceniche, service audio- luci, costumi, strumenti musicali, partiture;
 - e. spese di viaggio/trasferta, vitto e alloggio direttamente imputabili agli operatori coinvolti nell'iniziativa;
 - f. spese per l'acquisto di premi/gadget collegati a specifiche iniziative;
 - g. spese per acquisto di alimenti riconducibili all'attività svolta/festività tradizionali;
 - h. spese per SIAE e diritti di autore, etc.;
 - i. spese per acquisto di cancelleria e materiali di consumo vario; costi di segreteria; canoni di locazione; spese per allestimento dei locali; spese utenze varie.
 - j. spese per la stampa di locandine e di materiale promozionale vario; spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni.

2. Spese non ammissibili:
 - a. spese non pertinenti all'attività/iniziativa, quali le spese di lusso, quelle voluttuarie o quelle sproporzionate rispetto alle finalità dell'attività/iniziativa;
 - b. spese per acquisto di beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale;
 - c. spese riferite agli oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive;
 - d. spese relative alla manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà;
 - e. spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione;
3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire ulteriori tipologie di spese ammissibili o non ammissibili a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.

ART. 18

Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 3 lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
 - breve relazione dell'iniziativa;
 - rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere una proroga motivata.

ART. 19

Liquidazione dei contributi economici

1. I contributi di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del Dirigente del Settore competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 18, comma 1.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.

ART. 20
Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
 - di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
 - di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
 - di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Marcianise", unitamente allo Stemma comunale.

ART. 21
Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il Dirigente del Settore competente su indicazione del Responsabile del Procedimento e previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:
 - a) *per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative, qualora:*
 - i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 18, comma 2 del presente regolamento;
 - l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
 - il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
 - b) *per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:*
 - l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
 - non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
 - vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.

3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune di Marcianise o la sospensione dall'Albo comunale delle associazioni e degli Enti del Terzo Settore fino al termine indicato dal provvedimento di sospensione a cura del Dirigente competente.
5. Costituiscono ulteriori motivi di revoca dei contributi e altri vantaggi economici, i casi previsti all'art. 23, comma 3 del presente regolamento.
6. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
7. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

ART. 22

Riduzione del contributo

1. Il Dirigente del Settore competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il Responsabile del Procedimento, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
 - l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
 - risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
 - i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO VI

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

ART. 23

Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii.

2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in mille euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1° gennaio 2020.
3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

ART. 24 **Trasparenza**

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Marcianise nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:
 - a. il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali;
 - b. l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
 - c. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d. l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
 - e. la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario;
2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

ART. 25 **Controlli**

1. I Settori competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, comunicandone l'esito alla struttura competente in materia di Polizia amministrativa, per l'erogazione delle sanzioni previste.
2. L'Ufficio comunale del Settore competente per materia provvederà ad effettuare a campione presso il Casellario Giudiziale, in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni, le verifiche inerenti ai soggetti richiedenti sulle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione resa a norma di legge.

ART. 26 **Esclusioni**

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a. ai contributi individuali di assistenza sociale, disciplinati dalla normativa di settore;
 - b. ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;

- c. ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
 - d. nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.
 - e. alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
 3. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 ss. mm.ii.

ART. 27

Norme finali e transitorie

1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni dettate da parte di questo Comune in materia nonché di ogni norma incompatibile con la presente disciplina.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 28

Pubblicità

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marcianise, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 29

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.